



Città di Adria

(Provincia di Rovigo)

RICHIAMATO QUANTO STABILITO DALL'ART. 4 DELLO STATUTO COMUNALE,
SI APPROVA IL SEGUENTE DOCUMENTO:

STATUTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI “ADRIA CITTÀ’ D’EUROPA”

TITOLO I° - COSTITUZIONE, SCOPI, STEMMA, SEDE

ART. 1 - COSTITUZIONE

Nel Comune di Adria è costituito il Comitato per i Gemellaggi denominato “Comitato per i Gemellaggi - Adria Città d’Europa”, che d’ora in avanti, per comodità, sarà chiamato semplicemente Comitato.


ART. 2 - SCOPI

Il Comitato opera senza scopi di lucro, interagisce con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio, gli Uffici Comunali e gli Enti e le Associazioni cittadine per:

- a) programmare, sviluppare e realizzare tutte le iniziative finalizzate al rafforzamento delle relazioni con le città già gemellate e/o in rapporti di amicizia con la città di Adria.
- b) individuare e concretizzare rapporti di amicizia e di collaborazione con le Comunità di altri Paesi.
- c) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o costituiti in libere associazioni, a tutte quelle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, economico e sociale concernenti rapporti di gemellaggio.
- d) pianificare e realizzare, in collaborazione con gli altri Paesi gemellati e/o amici, progetti in campo umanitario anche al di fuori dei confini nazionali, con particolare riguardo alle aree geografiche più deboli.

ART. 3 - STEMMA E ONORIFICIENZE

a) il Comitato oltre alla denominazione "Comitato per i Gemellaggi Adria Città d'Europa" si fregia di uno stemma raffigurante il labaro della città di Adria racchiuso in un cerchio con sfondo di colore bianco, il tutto racchiuso in un altro cerchio. Fra i due cerchi una serie di nr. 20 stelle a cinque punte di colore giallo su sfondo di colore azzurro.



b) il Comitato con atto formale può conferire premi e onorificenze ad Associazioni nazionali e straniere e a singoli cittadini di qualsiasi nazionalità, particolarmente distintesi nel campo dei gemellaggi.

ART. 4 - SEDE

a) il Comitato ha sede presso il Municipio di Adria.

TITOLO II° - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Comitato è un organismo composto da sei membri più un segretario.

I membri sono scelti fra quelle persone che si sono sempre distinte per aver promosso particolari iniziative nel settore dei gemellaggi.

I membri sono nominati direttamente dal Sindaco.

Sono membri del Comitato:

un Presidente

un Vice Presidente

quattro Consiglieri.

Il Presidente del Comitato è nominato direttamente dal Sindaco, ha funzioni di rappresentanza dell'organismo, ne convoca e presiede le sedute.

Il Presidente può decidere senza convocazione del Comitato in merito a questioni urgenti e di piccola entità economica sino ad un'importo massimo che dovrà essere stabilito dal Comitato stesso.

Il Vice Presidente è, invece, scelto tra i membri del Comitato nel proprio seno e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario comunale appositamente designato con atto formale dalla Giunta Comunale.

Il segretario redige i verbali, coordina e dà esecuzione ai programmi e alle attività del Comitato, compila i bilanci e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO

a) Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato ogni qualvolta lo richiedano almeno i 2/3 dei componenti entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro della richiesta.

b) Le sedute non sono pubbliche.

c) Le riunioni sono valide se è presente un numero pari almeno alla maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti.

d) le decisioni si ritengono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

e) L'astensione sulle votazioni equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

f) L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione e può essere modificato nel corso della seduta solamente con il consenso di tutti i presenti.

g) I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a tre riunioni sono dichiarati decaduti.

h) Il Comune assicura al Comitato la Sede, la fornitura del materiale di cancelleria, delle attrezzature e di quant'altro necessario per il normale espletamento dei compiti stessi del Comitato.

i) Il Comune iscrive annualmente nelle spese ordinarie del bilancio comunale un apposito finanziamento adeguato alle finalità del Comitato.

l) Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite. Sono riconosciute al Presidente ed ai componenti del Comitato eventuali rimborsi spese da documentare adeguatamente.

m) Il Comitato rimane in carica quattro anni e la sua durata coincide con quella del Consiglio Comunale.

TITOLO III° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 7 - PRINCIPI GENERALI

a) Il Comitato applica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

b) Il Comitato è tenuto al pareggio delle operazioni economiche, da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e delle spese, compresi i trasferimenti.

ART. 8 - PATRIMONIO

a) Il Comitato può avere un proprio patrimonio. I beni devono essere dettagliatamente inventariati.

b) In caso di scioglimento del Comitato il patrimonio sarà automaticamente acquisito dall'Amministrazione Comunale che dovrà debitamente menzionarne la provenienza.

ART. 9 - MEZZI FINANZIARI

Il Comitato trae i mezzi finanziari necessari per la propria gestione amministrativa da sovvenzioni comunali, regionali, statali, europee e da eventuali spontanee contribuzioni da parte di privati.

ART. 10 - RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE PREVISIONALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato entro il 30 novembre di ogni anno adotta una relazione economica previsionale per l'esercizio successivo concernente tutte quelle iniziative che si intendono perseguire.

La relazione previsionale deve essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la debita approvazione.

ART. 11 - RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE CONSUNTIVA

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente presenta al Comitato, per la relativa approvazione, la relazione consuntiva della gestione conclusasi al 31 dicembre precedente.

Entro il 15 aprile dello stesso anno la relazione deve essere sottoposta alla Giunta Comunale per la debita approvazione.

ART. 12 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti.